

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1078 (Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONINO, MARZOTTO, DE' COCCI, SEMERARO GABRIELE, LARUSSA, FALETTI

Annunziata il 28 luglio 1954

Istituzione del Consorzio nazionale per l'industria molitoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ha lo scopo di contribuire, in maniera efficace e definitiva, a circoscrivere in un primo tempo, ed a risolvere successivamente, la grave crisi nella quale si dibatte, ormai da molti anni, l'industria molitoria del nostro Paese.

Varie sono le cause che hanno favorito il delinarsi dell'attuale stato di cose e varia è stata l'incidenza di ciascuna di esse sui vari aspetti del fenomeno, a seconda dei tipi di lavorazione, dell'ubicazione degli impianti e, infine, della distribuzione territoriale dei medesimi: rilevante quest'ultima, in rapporto alle possibilità della produzione granaria delle varie contrade e alla capacità ricettiva delle attrezzature portuali cui si appoggiano le importazioni di grano provenienti d'Oltremare.

Tali cause possono comunque ricondursi a due ordini principali discendenti, il primo, dall'economia della produzione ed il secondo, dalle esigenze del consumo.

Nel quadro dell'economia della produzione dobbiamo attribuire importanza decisiva alla situazione nella quale, in un passato ancora recente, si è trovato il nostro Paese ed alla conseguente necessità di regolamentare, nella fase immediatamente prebellica, bellica e post-bellica, sia le lavorazioni che i consumi. Per circa un decennio infatti, nel

settore molitorio le lavorazioni si sono svolte su binari chiaramente tracciati che, pur non consentendo che modesti scarti, conducevano tuttavia al risultato di un utile industriale garantito come saldo sicuro tra ricavi ben prestabiliti e costi esattamente definiti.

In questa situazione di rischi di impresa interamente annullati è facile intuire gli orientamenti degli operatori industriali del settore: sospinti dalla propria insopprimibile finalità edonistica e invogliati dall'incalzante progresso tecnico hanno trasformato gli impianti esistenti in guisa da realizzare ampliamenti del potenziale installato insieme a cospicue riduzioni dei costi di produzione.

Parallelamente alla economia della produzione operavano, per il futuro, nel senso di aggravare il fenomeno di crisi che l'industria molitoria oggi lamenta, le esigenze del consumo. Il razionamento, con le sue inibizioni e le relative limitazioni, ha inciso profondamente sulla produzione e ne ha deviati gli orientamenti suggerendo nuove simpatie, nuove preferenze e nuovi gusti. La limitazione dei quantitativi disponibili di pasta alimentare ha imposto, a molti, il ripiegamento su altri generi da minestra che, col tempo, hanno rimpiazzato del tutto il nostro alimento tradizionale. E ciò anche per effetto dei moderni studi fisiologici cui si ispira la propaganda dietetica contemporanea che addita come dannosi, in particolari circostanze, il pane e

la pasta in quanto favorirebbero l'obesità, sarebbero di difficile digestione, risulterebbero essere finanche cibi poveri in sostanze vitaminiche a causa delle troppo progredite lavorazioni attuali, la cui grande perfezione provocherebbe, addirittura, il passaggio nei sottoprodotti di quegli elementi vitaminici che fecero, in altri tempi, del pane e della pasta l'unico, soddisfacente alimento degli strati umili, ma tanto numerosi, della nostra popolazione. Onde accade, ed è questo fenomeno non soltanto specifico del nostro Paese, ma di tutti i Paesi dell'Occidente europeo e del mondo americano, che, malgrado l'aumento del tasso dell'incremento della popolazione, grazie ai moderni presidi della terapia, le cifre del consumo di prodotti alimentari, a base cerealicola, registrano, in genere, una contrazione media del 10 per cento circa.

D'altra parte si è verificata, di pari passo, la tendenza, nelle contrade rurali, ad eliminare le lavorazioni domestiche degli sfarinati per la produzione casalinga di pane e pasta tornando assai più comodo l'acquisto di prodotti già confezionati, più freschi e più resistenti come durata. Ne è conseguita una forte riduzione di lavoro per gli impianti artigiani, che lavoravano tradizionalmente conto terzi, e ne è derivata la loro trasformazione in

impianti più perfezionati capaci di produrre quasi, come i molini industriali, farine destinate al commercio.

Altro elemento di non trascurabile importanza al fine della riduzione dei consumi, soprattutto per quanto riguarda il pane, è stato la riduzione media della giornata lavorativa, particolarmente nel Mezzogiorno, congiunta alla enorme diffusione dei mezzi meccanici di trasporto individuale, sicché, mentre una volta il contadino, in campagna, era costretto, per forza di cose, a consumare due pasti a base di pane, oggi ne consuma uno solo essendo ridotta la durata del suo lavoro ed essendo più facile e più rapido il suo ritorno a casa.

Appare chiaro quindi come la crisi dell'industria molitoria sia dovuta alla costante divergenza dei termini che ne condizionano la produzione poiché, mentre da un lato è cresciuto oltre misura il potenziale generale degli impianti, dall'altro il consumo, in valore relativo, è andato riducendosi.

A dimostrazione di quanto precede riportiamo i dati statistici forniti, in proposito, dai Servizi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione relativamente al potenziale mensile dell'industria di alta macinazione nel 1953 rapportato al potenziale mensile della medesima industria nel 1938.

REGIONE	1938 (quintali)	1953 (quintali)	Variazioni (quintali)	Per cento
Piemonte	597.688	982.196	+ 384.508	+ 64,3
Liguria	487.730	447.650	— 40.080	— 8,2
Lombardia	837.148	1.426.400	+ 589.252	+ 70,40
Veneto	720.746	1.104.840	+ 384.094	+ 53,30
Emilia	489.117	1.326.774	+ 837.657	+ 171,30
Toscana	341.944	664.350	+ 322.406	+ 94,3
Marche	201.942	373.212	+ 171.270	+ 84,8
Umbria	115.960	237.958	+ 121.998	+ 105,2
Lazio	285.194	446.038	+ 160.844	+ 56,4
Abruzzi	105.352	171.237	+ 65.885	+ 62,5
Campania	923.484	889.355	— 34.129	— 3,7
Puglie	526.448	582.071	+ 55.623	+ 10,6
Lucania	42.016	52.600	+ 10.584	+ 25,2
Calabria	40.430	135.860	+ 95.430	+ 236 —
Sicilia	689.496	1.015.084	+ 325.588	+ 47,2
Sardegna	93.308	160.425	+ 67.117	+ 71,9
Italia settentrionale	3.132.429	5.287.860	+ 2.155.431	+ 68,8
Italia centrale	945.040	1.721.558	+ 766.518	+ 82,0
Italia meridionale	1.637.730	1.831.123	+ 193.393	+ 11,8
Italia insulare	782.804	1.175.509	+ 392.705	+ 50,0
Totali complessivi . . .	6.498.003	10.016.085	+ 3.518.047	+ 54,0

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I totali complessivi, ragguagliati ad anno, denunciano che il potenziale per alta macinazione è passato da quintali 77.976.036 nel 1938 a quintali 120.193.020 nel 1953, con un incremento di oltre 42.000.000 di quintali.

Per effetto della trasformazione di impianti resi idonei all'alta macinazione, e pertanto ammessi alle assegnazioni di grano della Gestione statale, le cifre al 1° gennaio 1954 risultano ulteriormente aggravate. Infatti, l'attuale potenziale molitorio risulta così composto:

REGIONE	Numero Totale impianti	Potenziale annuo (quintali)
Piemonte	186	12.278.150
Liguria	36	5.371.800
Lombardia	214	17.079.300
Veneto	293	13.894.800
Emilia	356	16.521.090
Toscana	142	8.151.000
Marche	119	4.642.200
Umbria	62	2.928.900
Lazio	74	5.341.050
Abruzzi	35	2.042.550
Campania	80	11.248.200
Puglie	94	7.457.100
Lucania	12	626.550
Calabria	32	1.711.320
Sicilia	139	12.189.850
Sardegna	19	1.947.900
Italia settentrionale	1.085	65.145.140
Italia centrale	397	21.063.150
Italia meridionale	253	23.085.720
Italia insulare	158	14.137.750
Totali complessivi	1.893	123.431.760

Contro questi ingenti sviluppi del potenziale installato che offre tanta dovizia di possibilità di macinazione sta la domanda anelastica del mercato di consumo che, nella ipotesi più ottimistica, non riesce ad assorbire neanche 50.000.000 di quintali di grano. Tali cifre si dimostrano valide con le assegnazioni mensili fatte all'industria dalla Gestione

di Stato nei periodi in cui sono esaurite le disponibilità del mercato libero; una riprova se ne ha ritenendo pari a 145 chilogrammi pro-capite annui il consumo dei 35 milioni di cittadini cui fu distribuita la carta annonaria in periodo di razionamento: nei 145 chilogrammi devono intendersi compresi i consumi per pane, pasta, biscotti, dolci, ecc.

L'industria molitoria quindi lavora, attualmente, in media, al 40 per cento del suo potenziale e si dibatte, pertanto, nelle più gravi difficoltà derivanti dal fatto che è impossibile, per le singole aziende, recuperare un dato di lavorazione normale.

Alle ragioni di carattere generale, sin qui esposte, tutte di influenza determinante, si aggiunge che l'esercizio dell'industria molitoria, nel nostro Paese, si svolge in un regime ibrido di liberismo e dirigismo insieme e, quindi, anch'esso causa fondamentale delle gravi difficoltà e delle ingiuste sperequazioni nelle quali versa tutto il settore industriale della macinazione.

Infatti:

è vincolata all'ammasso una parte del raccolto nazionale con un relativo prezzo minimo cui si allinea, in breve tempo, il prezzo di tutto il restante grano nazionale libero;

è organizzato un ulteriore ammasso « volontario » che non ha altro scopo che quello di bloccare, praticamente, il prezzo del grano libero;

è vietata l'importazione del grano estero che è monopolio dello Stato;

è stabilito che tutto il grano estero importato, qualunque ne sia il prezzo d'acquisto, sia ceduto all'industria ad un prezzo unico;

è stabilito che tutto il grano di Gestione statale (nazionale ammassato ed estero importato), mediante una particolare gestione, sia consegnato all'industria ad un prezzo unico reso franco molino onde si annullano i valori delle posizioni dei singoli stabilimenti che all'origine sorsero nei luoghi di produzione o di arrivo (ai porti) o di consumo, secondo un libero calcolo di convenienza;

è imposto a ciascuna azienda di ritirare mensilmente, sui quantitativi di grano statale richiesti, percentuali obbligatorie di grano nazionale o di grano estero che variano, nel tempo, secondo le necessità della Gestione;

è imposto il pagamento anticipato dei grani;

è obbligatorio ricevere il grano in provenienza da magazzini prescelti dalla Gestione;

sono imposti i prezzi massimi di vendita del pane.

A fronte della descritta regolamentazione è possibile per chiunque:

a) di creare nuovi impianti di macinazione;

b) di svolgere la più sfrenata concorrenza sul mercato incontrollato delle farine.

Occorre aggiungere che il consumo degli sfarinati oltre che essere, come già detto, economicamente rigido è anche ridotto dalla perdita dei tradizionali mercati (mediterranei, est europei, del Medio Oriente, dell'Africa Orientale, ecc.) che rappresentavano, per la nostra industria, un ingente sfogo (circa 10 milioni di quintali annui) mentre, d'altra parte, i prezzi sono rovinosi per il fatto che ciascuna azienda, sperando di accaparrarsi un sempre maggior lavoro, che le permetta una riduzione dei costi unitari, è spinta al ribasso e taluna arriva finanche a concedere lunghe dilazioni di pagamento pur di invogliare i clienti all'acquisto. Dato però che il consumo non è suscettibile di dilatazione oltre il limite indicato, tali manovre non hanno alcuna possibilità di successo e accade che alla riduzione dei costi unitari corrisponde sempre un aumento della perdita totale e quindi l'inevitabile dissesto.

Nonostante però le gravissime difficoltà in cui l'attività molitoria viene esercitata, rarissimi sono i casi di volontaria cessazione, perché gli effetti che, in questo caso, derivano sono da considerarsi più dannosi della stessa sospensione di attività per dichiarazione di fallimento. Ciò in quanto il patrimonio aziendale è costituito dal valore dell'impianto e dai crediti verso i panificatori, perché i molini comprano il grano a contanti e vendono le farine a fido. Per cui, in caso di volontaria cessazione, mentre da un lato bisogna soddisfare tutti gli impegni che costituiscono il passivo dell'azienda, dall'altro, le possibilità di realizzo dell'attivo si riducono sino a diventare irrisorie, nelle condizioni di mercato illustrate, gli impianti di macinazione, praticamente, non hanno compratori mentre, per la cessata attività, diventa assai problematica la riscossione dei crediti anzidetti.

In queste condizioni l'unico, sicuro sollievo può concretarsi soltanto nella chiusura volontaria degli stabilimenti: ma ciò è realizzabile solo se si riesce ad assicurare ai proprietari un'equa indennità di riscatto.

Del resto, su questa via, si sono posti, già da tempo, tutti i Paesi dell'Occidente europeo, compresa la Gran Bretagna. E tutti hanno studiato ed applicato sistemi di organizzazione di categoria idonei a limitare i dannosi effetti della eccessiva concorrenza, anche in rapporto alla mano d'opera, derivanti da una capacità di produzione in considerevole eccesso sul fabbisogno.

È utile, a tal proposito, riassumere brevemente quali misure sono state adottate, negli altri Paesi, per risolvere radicalmente il problema di cui noi, soltanto oggi, ci stiamo occupando.

In *Belgio*, dal 20 maggio 1948 è proibita la costruzione di nuovi molini come pure l'ampliamento degli impianti già esistenti. Malgrado questa disposizione, la super-produzione è tale d'aver dato luogo ad una accanita concorrenza; così che i mugnai belgi sono stati costretti a cercare, mediante un Accordo di categoria, una soluzione adeguata. A questo scopo essi hanno concluso una intesa professionale che è andata in applicazione a partire dal 3 ottobre 1949 e che si basa sulla determinazione di un coefficiente di partecipazione alle lavorazioni calcolato in parte considerando la capacità del molino e in parte la sua effettiva attività. Quest'ultima è stata valutata in rapporto alle lavorazioni effettuate nel periodo che va dal 5 gennaio 1948 al 2 aprile 1949, a scelta del molino, durante le 26 migliori settimane consecutive del periodo suddetto.

Questa intesa di categoria è stata completata da una speciale organizzazione detta « Fondo speciale di razionalizzazione » che ha per scopo l'acquisto, da parte della categoria, dei molini eccedenti. Questo Fondo speciale funziona ormai da quasi sei anni ed esso si forma e si sviluppa mediante il prelievo di franchi belgi 5,865 per ogni sacco messo in macinazione.

L'industria belga, in questi 6 anni, ha recuperato oltre 9.000 quintali di capacità giornaliera per un valore di oltre 147.000.000 di franchi belgi dando cioè, ad ogni quintale di lavorazione riscattato, il valore di circa franchi belgi 15.960.

In *Francia* la capacità di produzione dell'industria molitoria è notevolmente superiore al consumo che non oltrepassa i 48.000.000 di quintali di grano.

L'industria molitoria è tuttora soggetta ad una stretta disciplina che si basa essenzialmente su tre principi:

1°) il contingentamento dei molini: la creazione di nuovi molini è proibita e nessun

molino esistente può macinare grano se non è titolare di un contingente. In nessun caso la macinazione può sorpassare questo contingente che è uguale alla media aritmetica fra la potenzialità installata e la massima macinazione raggiunta in uno qualsiasi degli anni compresi fra il 1927 e il 1935;

2º) una Cassa di categoria: alimentata dai contributi dei mugnai ed avente lo scopo di recuperare contingenti non utilizzati per annullarli e di sopprimere i molini che ne erano titolari. Questa Cassa, che funziona dal 1939, ha recuperato circa 15.000.000 di quintali di capacità di macinazione;

3º) la determinazione dei contingenti: la quantità di grano che ciascun molino è autorizzato a macinare (contingente) è determinata da una formula che tiene conto del potenziale di ogni molino e della sua massima macinazione raggiunta in uno qualsiasi degli anni compresi fra il 1933 e il 1939.

Interessante sottolineare che, in Francia, il consumo è diminuito del 20-25 per cento rispetto al 1939.

In *Germania Occidentale* esistono circa 16.000 impianti molitori di cui oltre la metà artigiani. La macinazione totale si aggira su una media annua di 55.000.000 di quintali e le capacità di produzione sono largamente superiori al fabbisogno.

La concorrenza ha provocato, da tempo, un'organizzazione del mercato che si è tradotta in legge fin dal 1933 e le cui linee principali, malgrado il cambiamento di regime, sono tuttora in vigore.

Dal 1934 ad ogni molino si è attribuito un contingente base calcolato sul macinato 1927-1932 e adattato in seguito alle modificate circostanze economiche. Il totale dei contingenti è all'incirca equivalente al consumo totale di cereali panificabili. Attualmente i contingenti vengono modificati di mese in mese a seconda dell'effettivo consumo. Un organismo ufficiale ha l'incarico di equilibrare la domanda e l'offerta.

fino al 5 % del contingente franchi svizzeri	. .	4,50	al quintale
dal 5 al 10 %	»	6,50	»
» 10 » 15 %	»	9	»
» 15 » 20 %	»	12	»
più del 20 %	»	15,50	»

I molini che non possono utilizzare interamente il loro contingente di vendita ricevono una indennità fissa di 5 franchi il quintale fino al 10 per cento e di franchi svizzeri 2,50 il quintale oltre il 10 per cento. Per i molini

Anche qui è interessante notare che il consumo è diminuito dal 20 al 30 per cento rispetto al 1949.

In *Portogallo* esistono 79 impianti industriali della capacità complessiva di 34.000 quintali di lavorazione giornaliera.

L'industria molitoria portoghese è organizzata in Corporazione. Essendo la capacità superiore al consumo fin dal 1934, venne organizzato un sistema di espropriazione dei molini (per la chiusura) mediante una indennità. Da quell'anno sono stati chiusi molini per un importo di 788 milioni di franchi.

I fondi sono stati raccolti mediante emissione di obbligazioni ammortizzabili in 20 anni ma già completamente rimborsate fin dal 1950.

In *Spagna* la legge 29 novembre 1953 ha riorganizzato, in maniera integrale, il funzionamento del Servizio nazionale del grano per modo che tutta la materia relativa a questo prodotto, dalla coltivazione alla produzione, ai prezzi, agli ammassi, alle importazioni, alla formazione di scorte, alla trasformazione industriale, con i problemi che le sono propri, è sotto severo controllo. Di conseguenza è proibita la installazione di nuovi impianti industriali per la macinazione dei cereali ed è proibito altresì l'ampliamento di quelli esistenti. In siffatto regime di controllo e di blocco l'industria molitoria non ha rischi propri e non sussistono pertanto i motivi di allarme che hanno imposto in tutti gli altri Paesi l'adozione di adeguate misure.

In *Svizzera* il regime dell'industria molitoria presenta molte analogie con quello francese. La grande maggioranza degli interessati ha voluto conservare il sistema creato durante la guerra e che ha normalizzato il mercato delle farine. Esso si basa su un contingentamento rigido della vendita delle farine e su un tipo di compensazione che ha l'originalità di essere progressivo. Effettivamente i molini che sorpassano il loro contingente di vendita debbono pagare le seguenti indennità compensatrici per ogni quintale di eccedenza:

il cui contingente base non sorpassa i 3.000 quintali queste percentuali sono aumentate del 50 per cento.

È anche opportuno aggiungere che l'acquisto e la distribuzione del grano estero e na-

zionale sono sottoposti a monopolio governativo in base all'esito di un referendum popolare indetto nel 1952.

In *Gran Bretagna*, fin dal 1924, 30 anni or sono, l'Associazione nazionale mugnai costituì un Comitato di organizzazione di categoria con il compito di studiare il modo e le forme per attuare una ripartizione del lavoro secondo la potenzialità di ciascuno e per costituire una Cassa destinata a riscattare, e a chiudere, gli impianti deficienti e di più costoso esercizio. Sorse così, 5 anni dopo, nell'agosto 1929, la *Millers Mutual Association* che da allora funziona impeccabilmente, contingentando la produzione ed impiegando il sistema appunto che poi è stato adottato ed applicato in Francia solo 10 anni dopo. I criteri cui si è ispirato l'indennizzo sono stati larghissimi e soddisfacenti, sia per gli imprenditori che per gli operai degli stabilimenti chiusi parecchi dei quali, del resto, essendo maestranze specializzate, sono stati assorbiti da altre lavorazioni industriali. Questa Organizzazione ha consentito, nei periodi di emergenza, e particolarmente durante l'ultima guerra, di mettere a disposizione del popolo inglese farine che, per qualità e prezzi, furono superiori, e più a buon mercato, di quelle di provenienza estera. E ciò è quello che maggiormente conta. Per la Nazione britannica questa unità di categoria è anche assai profittevole perché permette di mettere a disposizione degli uomini di Governo uno strumento omogeneo, preciso e disciplinato che non è soltanto capace di autogovernarsi ma anche di contribuire al migliore approvvigionamento del Paese. Infatti, ad opera di questa Organizzazione, gli industriali inglesi hanno potuto rimodernare i propri impianti, senza turbamenti e senza sussulti, creando alcune tre le più belle installazioni europee, abbassando ulteriormente i prezzi di vendita e migliorando, contemporaneamente, in maniera considerevole, le condizioni del lavoro.

È evidente che nel caso non si volesse far tesoro delle illustrate altrui esperienze, non resterebbe, come da qualche parte si suggerisce, che restituire al settore la libertà totale. Ma essa presupporrebbe:

la soppressione degli ammassi, sia pure per contingente, e quindi l'abbandono della politica di sostegno dei prezzi alla produzione;

la soppressione delle limitazioni poste alle importazioni dei grani. Il che significherebbe l'arresto dello sviluppo della produzione granaria nazionale proprio nel momento in cui il Paese sta per raggiungere l'autosufficienza.

Non vi è dubbio che il ritorno alla libertà totale alleggerirebbe lo Stato da preoccupazioni notevoli. Senonché, a parte le considerazioni suddette, il ritorno alla completa libertà, si aggiunge, inasprirebbe senza dubbio la lotta fra le aziende e, sia pure su di un piano di parità, in condizioni di effettiva libera concorrenza, porterebbe ad una violenta e drastica eliminazione delle imprese marginali (per costi, per organizzazione, per qualità, per capitali, ecc.).

In una parola quindi l'indiscriminato ritorno alla libertà significherebbe:

capovolgere nei suoi capisaldi i lineamenti dell'attuale politica granaria;

determinare un violento processo di eliminazione tra le aziende, che potrebbe coinvolgere, come accade spesso in materia economica, anche aziende costituzionalmente sane;

acuire la crisi nel campo della mano d'opera, la quale per le chiusure fallimentari delle aziende sarebbe esposta al duplice danno della perdita dell'impiego e della ritardata e talvolta anche parziale riscossione delle stesse indennità di liquidazione.

* * *

L'indagine relativa alle misure adottate nei vari Paesi europei per risolvere la crisi che, con le medesime caratteristiche, ma in forma più grave, vive in questi anni l'industria molitoria del nostro Paese, e le considerazioni su esposte ci portano alla inevitabile conclusione che, per ridimensionare il rapporto corrente tra consumo e potenzialità, condizione esclusiva per assicurare normali possibilità di vita, non esiste soluzione possibile diversa dalla costituzione di un Consorzio fra le varie Aziende Industriali. Il presupposto di una siffatta Organizzazione è il principio della auto-disciplina di categoria attuantesi attraverso un accordo mutualistico onde col sacrificio comune, da ciascuno sopportato in ragione della propria capacità di lavoro, si conquista un progressivo benessere avvenire. E questo benessere si realizza su basi di equità attraverso onesti indennizzi. È da aggiungere che con lo auspicato Consorzio il problema della mano d'opera può trovare una soddisfacente soluzione, sia per la maggior stabilità e continuità di lavoro, che si assicura alla parte definitivamente occupata, sia per il più umano trattamento di liquidazione che sarebbe possibile assicurare ai lavoratori dipendenti dalle aziende volontariamente chiuse.

Onorevoli colleghi, questa nostra proposta di legge si basa sugli esposti concetti,

per altro più volte già enunciati dall'Associazione italiana fra gli industriali molitori, con sede in Milano, e l'Associazione nazionale degli industriali mugnai e pastai con sede in Roma.

Infatti l'articolo 1 attribuisce all'istituendo Consorzio la personalità giuridica, ne fissa la sede in Roma, ne definisce in maniera chiara e senza bisogno di particolari commenti lo scopo diretto a favorire la normale attività ed il riordinamento dell'industria molitoria italiana attraverso l'adeguamento del suo potenziale alle possibilità dei mercati riassorbendo, a tal fine, gli impianti di macinazione esuberanti che volontariamente saranno ceduti da coloro che intendono cessare l'attività molitoria, assicurando, in tal modo, alla mano d'opera occupata, una maggiore stabilità di lavoro e le normali più favorevoli condizioni in caso di liquidazione.

L'intervento dello Stato è sollecitato per rendere obbligatorio (articolo 2), all'eventuale minoranza, il versamento del richiesto contributo, fissato nella esigua misura di lire 10 per quintale di potenziale teorico annuo, e per ottenerne tutela e vigilanza.

L'equità della proposta è messa in evidenza dal fatto che, mentre si stabilisce che « la partecipazione al Consorzio è obbligatoria per tutte le aziende munite di licenza di « alta macinazione » o comunque di licenza per una potenzialità teorica giornaliera superiore ai quintali 50, sono escluse, ancorché con una potenzialità superiore ai 50 quintali giornalieri, tutte le aziende con impianti a palmenti con l'evidente proposito di sottrarre all'ob-

bligo del contributo tale numerosa categoria.

Che trattasi di un provvedimento di carattere assolutamente straordinario è dimostrato dal limite di 5 anni fissato per la durata del Consorzio (articolo 3).

Gli articoli 4, 5 e 6 configurano gli organi del Consorzio e ne determinano i poteri.

Naturalmente sarebbe impossibile realizzare un riequilibrio della potenzialità installata se la legge non provvedesse a sospendere, finché dura l'attività di riassorbimento del potenziale, la concessione di nuove licenze per l'esercizio di molini nonché il rilascio di licenze per potenzialità diverse da quelle risultanti dalle licenze attualmente in possesso di ciascuna azienda molitoria (articolo 7).

Il Consorzio è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio cui spetta anche di approvare, con proprio decreto, il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea (articolo 8).

Il provvedimento è invocato dalle Associazioni nazionali di categoria che rappresentano la stragrande maggioranza degli industriali molitori; in ogni caso il generale consenso sarà dimostrato dal numero dei partecipanti all'assemblea istitutiva del Consorzio, in quanto, per la sua validità, l'articolo 9 impone la presenza di un potenziale di macinazione superiore al 51 per cento di quello ammesso alle assegnazioni di grano da parte della Gestione di Stato e consente a ciascun intervenuto di rappresentare al massimo tre aziende (licenze).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Consorzio nazionale per l'industria molitoria con propria personalità giuridica, avente sede in Roma.

Il Consorzio ha lo scopo di favorire la normale attività e il riordinamento dell'industria molitoria attraverso l'adeguamento del suo potenziale alle reali possibilità del mercato; di riassorbire a tal fine gli impianti di macinazione esuberanti che volontariamente saranno ceduti da coloro che intendono cessare l'attività molitoria; di assicurare in tal modo una maggiore stabilità di lavoro alla

mano d'opera occupata e le normali più favorevoli condizioni di liquidazione al personale licenziato per effetto del riassorbimento delle aziende da parte del Consorzio medesimo.

ART. 2.

La partecipazione al Consorzio è obbligatoria per tutte le aziende molitorie munite di licenza di « alta macinazione » o comunque di licenza per una potenzialità teorica giornaliera superiore ai quintali 50. Sono escluse, ancorché con una potenzialità superiore giornaliera a 50 quintali, le aziende con impianti a palmenti.

Il Consorzio, per il conseguimento delle sue finalità, si avvarrà di un fondo di gestione che si formerà con un contributo annuo a carico delle aziende molitorie partecipanti. Detto contributo è stabilito in ragione di lire 10 per ogni quintale di potenzialità annua, calcolata moltiplicando per 300 giornate lavorative la potenzialità teorica giornaliera risultante dalla licenza di esercizio.

L'annuale rinnovo della licenza di esercizio sarà subordinato all'esibizione di titolo comprovante l'avvenuto pagamento del contributo, relativo all'anno cui la licenza si riferisce, rilasciato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Consorzio.

ART. 3.

Il Consorzio ha la durata di cinque anni, decorrenti dal giorno della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nello svolgimento della sua attività il Consorzio provvederà nel modo più sollecito possibile alla liquidazione degli impianti riassorbiti.

Alla chiusura della sua liquidazione il residuo attivo dell'Amministrazione sarà ripartito fra tutti i partecipanti in proporzione ai versamenti effettuati da ciascuno.

ART. 4.

Sono Organi del Consorzio:

a) l'assemblea, composta dei rappresentanti delle industrie molitorie partecipanti al Consorzio, alle quali spetta un voto in ragione di ogni 1.000 lire di contributo versato, ai sensi dell'articolo 2;

b) il Consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, composto di 25 membri, che dura in carica un biennio e i cui membri possono essere rieletti:

c) il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consorzio, e due vicepresidenti, che lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di impedimento, eletti dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri;

d) la Giunta, presieduta dal presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci, e formata da sei membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno;

e) il Collegio sindacale, eletto dall'assemblea, composto di cinque membri effettivi e due supplenti, che dura in carica un biennio e i cui membri possono essere rieletti.

ART. 5.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria nomina il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, approva i bilanci ed ha tutti gli altri poteri di cui all'articolo 2364 del Codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera le eventuali proposte di modifica al Regolamento, che diverranno esecutive dopo l'approvazione di cui al seguente articolo 7.

ART. 6.

Eccettuati i poteri spettanti all'assemblea, tutti gli altri poteri di ordinaria amministrazione, per il raggiungimento dei fini del Consorzio, spettano al Consiglio d'amministrazione, che potrà delegarli in tutto o in parte.

ART. 7.

Per tutta la durata del Consorzio, ed a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è sospeso il rilascio di nuove licenze per l'esercizio dell'industria molitoria; nonché il rilascio di licenze per potenzialità diverse da quelle risultanti dalle licenze attualmente in possesso di ciascuna azienda molitoria, anche nei casi di trasformazione di impianti da palmenti a cilindri.

Non deve considerarsi nuova licenza quella richiesta da aziende molitorie inattive che non abbiano provveduto al rinnovo della propria per uno o più anni.

ART. 8.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio, cui spetterà di approvare, con proprio decreto, il regolamento del Consorzio e le successive eventuali modifiche deliberate dall'assemblea.

ART. 9.

La prima assemblea delle Aziende moltipliche partecipanti al Consorzio sarà tenuta in Roma entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni per la convocazione di tale assemblea saranno effettuate da un Comitato composto da un rappresentante per ciascuna delle tre Associazioni nazionali di categoria, e presieduto dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e commercio, il quale avrà altresì la presidenza della prima assemblea.

In tale assemblea ogni azienda moltiplica presente o rappresentata avrà diritto ad un voto per ogni quintale di potenziale risultante dalla licenza di macinazione di cui è intestataria. Ciascun intervenuto non potrà rappresentare più di tre aziende (licenze).

Per la validità di tale assemblea è necessario che sia presente o rappresentato un potenziale di macinazione superiore al 51 per cento di quello ammesso alle assegnazioni di grano da parte della Gestione di Stato.

ART. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.